

**COMUNE DI
SAN CIPRIANO PO**

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA
PARTECIPAZIONE POPOLARE**

TITOLO I – OGGETTO DEL REGOLAMENTO ED AMBITI APPLICATIVI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le altre forme di partecipazione popolare, nell'ambito dell'attività amministrativa del Comune, attraverso istanze, petizioni e proposte di deliberazione, di cui agli artt. 48 e ss. dello Statuto Comunale.
2. Le disposizioni relative agli istituti di partecipazione di cui al presente regolamento, riguardanti le istanze, le petizioni, le proposte di deliberazione, si applicano unicamente ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

TITOLO II - ISTANZE

Art. 2 - Istanze

1. Le istanze sono richieste che i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune possono rivolgere agli organi decisionali dell'Amministrazione comunale, per sollecitare l'intervento in una situazione concreta, specifica e particolare, di pubblico interesse, pur non essendo dirette ad ottenere un provvedimento amministrativo.

Art. 3 - Modalità di presentazione

1. Le istanze vanno indirizzate al Sindaco, alla Giunta o al Segretario Comunale, secondo le rispettive competenze.
2. Sono sottoscritte, senza formalità di autenticazione, dal presentatore o dai presentatori.
3. All'atto della presentazione diretta, l'Ufficio Protocollo generale rilascia una ricevuta.
4. Le istanze possono essere presentate anche da un solo elettore; in ogni caso non è richiesto un numero minimo di sottoscrizioni, per l'ammissibilità.

Art. 4 Formalità, esito e comunicazioni

1. L'organo competente provvede sulle istanze tramite gli uffici e servizi comunali interessati, che si assumono la responsabilità del procedimento.
2. Il responsabile del procedimento ha l'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento nelle modalità previste dalla L. 241/1990.
3. In esito all'istanza, nel termine di 30 giorni dalla presentazione, viene data motivata risposta scritta.
4. Per la raccolta delle sottoscrizioni, nonché per il deposito, l'ammissibilità, l'istruttoria e la decisione della proposta e relativa comunicazione ai promotori, si applicano le modalità previste per le petizioni, di cui dagli articoli 7 e successivi del Titolo III, in quanto compatibili.

TITOLO III - PETIZIONI

Art. 5- Petizioni

1. Le petizioni sono intese a sollecitare l'intervento dell'Amministrazione comunale per la migliore tutela di interessi collettivi o diffusi in materie determinate o per questioni specifiche e particolari. La loro presentazione è soggetta alle formalità previste negli articoli seguenti.
2. Le petizioni vanno indirizzate al Sindaco, che le trasmette per l'esame al Consiglio Comunale.

Art. 6 - Numero minimo di firme e promotori

1. Le petizioni devono essere sottoscritte dai soggetti di cui al comma 2 dell'art. 1 (cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune).
2. È richiesto un numero minimo di sottoscrizioni, pari al tre per cento della popolazione residente.
3. La dichiarazione di presentazione della petizione deve espressamente indicare i nominativi ed il recapito dei promotori. Essi costituiscono la delegazione con la quale saranno tenuti tutti i rapporti conseguenti alla presentazione della petizione; in mancanza, si considerano promotori i primi tre sottoscrittori.

Art. 7 - Raccolta delle firme

1. Chi intende promuovere una petizione ha l'onere di raccogliere le firme necessarie per l'ammissibilità della stessa.
2. Per ogni sottoscrittore deve essere chiaramente riportato il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza, il numero del documento identificativo.
3. Le firme sono apposte su fogli in ciascuno dei quali deve essere riprodotto il testo della petizione.

Art. 8 - Deposito della petizione ed esame ai fini dell'ammissibilità

1. A cura dei promotori, la petizione viene depositata mediante consegna presso l'Ufficio Protocollo, il quale ne rilascia ricevuta, ovvero viene presentata a mezzo del servizio postale.
2. Il Responsabile del Procedimento effettua l'esame di ammissibilità della petizione, accertando il numero delle sottoscrizioni e la riferibilità della petizione alle funzioni del Comune. Nel caso in cui la petizione possieda i requisiti di ammissibilità, il Responsabile del Procedimento ha 30 giorni di tempo per acquisire tutte le valutazioni tecniche necessarie, e ha l'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento nelle modalità previste dalla L. 241/1990. In caso di non ammissibilità della petizione il Responsabile del Procedimento provvede a darne comunicazione ai promotori specificandone i motivi.
3. L'ammissibilità della petizione è valutata, secondo la disciplina contenuta nel presente regolamento, qualora assunta al protocollo dell'Ente in data successiva alla sua entrata in vigore, sebbene le sottoscrizioni siano state rese antecedentemente.

Art. 9 - Trattazione della petizione

1. Il Sindaco o l'Assessore competente possono chiedere ai promotori di fornire o avere chiarimenti e precisazioni.
2. Ai fini istruttori, ove necessario, Il Sindaco o l'Assessore competente richiedono ulteriori pareri, valutazioni e proposte degli uffici e servizi comunali competenti per materia.

3. La data della seduta consiliare in cui l'argomento sarà trattato viene comunicata ai promotori tramite il Responsabile del Procedimento di cui all'articolo 8.

Art. 10 - Decisione

1. Il Consiglio Comunale adotta sulla petizione motivata decisione nel termine di 60 giorni dal deposito. Tale termine decorre dalla data del protocollo apposto sulla petizione all'atto della consegna diretta o del ricevimento tramite il servizio postale. I termini si intendono interrotti nelle more dei chiarimenti, ove richiesti, di cui all'art. 9, c.1.

2. Decorso il suddetto termine, l'argomento è obbligatoriamente iscritto all'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio Comunale.

Art. 11 - Comunicazione

1. La decisione assunta dal Consiglio Comunale viene trasmessa ai promotori dal Responsabile del Procedimento di cui all'articolo 8.

2. L'organo decidente, qualora lo ritenga opportuno per il particolare rilievo dell'argomento oggetto della petizione, può disporre che la decisione presa, oltre all'Albo pretorio online, venga diffusa anche attraverso la stampa o altri mezzi di comunicazione.

TITOLO IV - PROPOSTE

Art. 12 - Proposte

1. Le proposte sono dirette a promuovere interventi dell'Amministrazione comunale in materia di interessi diffusi o collettivi di competenza comunale.

2. Esse devono essere redatte in forma di proposta di deliberazione.

3. La presentazione delle proposte è soggetta alle formalità stabilite negli articoli che seguono.

4. Le proposte vanno indirizzate al Sindaco, che le trasmette per l'esame alla Giunta, al Consiglio, al Segretario Comunale o al Responsabile del Servizio interessato, secondo le rispettive competenze.

5. Quando dal provvedimento proposto derivano nuove o maggiori spese a carico del bilancio comunale, devono essere indicati l'importo ed i mezzi per farvi fronte.

Art. 13 - Numero minimo di firme e promotori

1. Le proposte devono essere sottoscritte da un numero di cittadini pari ad almeno il cinque per cento della popolazione residente, iscritta nelle liste elettorali del Comune.

2. Per la dichiarazione di presentazione della proposta e l'individuazione dei promotori si applicano le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 6.

Art. 14 - Raccolta delle firme, deposito, ammissibilità, istruttoria, decisione e comunicazione

1. Il Sindaco cura che siano acquisiti sulla proposta i pareri previsti dall'articolo 49 del Testo Unico e pone in discussione la proposta in Consiglio comunale o in Giunta rispettivamente entro 60 e 30 giorni dal suo ricevimento; se si tratta di atto di competenza del Sindaco, Segretario Comunale o al Responsabile del Servizio interessato, questi provvedono entro 30 giorni.

2. Per la raccolta delle firme, nonché per il deposito, l'ammissibilità, l'istruttoria e la decisione della proposta e relativa comunicazione ai promotori, si applicano le modalità previste per le petizioni dagli articoli 7 e successivi del Titolo III, in quanto compatibili.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, dopo l'approvazione sarà affisso all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore immediatamente dopo l'ultimo giorno di pubblicazione ovvero dalla data di approvazione, qualora il Consiglio Comunale ne abbia dichiarato l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, 4 comma, D.Lgs. 267/00.